

Mario Gallo



COMITATO PARITETICO TERRITORIALE  
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO  
PER LA PROVINCIA DI PADOVA

# IL REGIME DELLE VERIFICHE OBBLIGATORIE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: CRITICITA' E PROFILI GIURISPRUDENZIALI

**Mario GALLO**

*Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Collaboratore de Il Sole 24 Ore*

Padova, 11 luglio 2014

Mario Gallo

L'agenda

Ricostruzione sistematica dell'istituto nei suoi  
profili fondamentali



Le criticità del campo applicativo

L'articolazione processuale del sistema

La posizione del lavoratore e del RLS

Orientamenti giurisprudenziali e responsabilità  
dei soggetti della prevenzione

1. Principi generali e criticità  
del campo applicativo

Considerazioni introduttive

- L'obbligazione di sicurezza posta a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. comporta anche il **dovere** per lo stesso di **mettere a disposizione dei lavoratori** delle attrezzature di lavoro che siano **rispondenti alla vigente normativa** e che siano tenute nel corso del tempo in condizioni di efficienza da un punto di vista anche prevenzionistico
- Per tale ragione, fin dagli anni cinquanta è stato modellato un **regime pubblicistico di controlli** che, dando concreta attuazione ai precetti costituzionali contenuti negli artt. 32 e 41, 2° c. Cost., ha imposto al datore di lavoro il dovere di sottoporre determinate attrezzature di lavoro ad una **verifica iniziale e a verifiche periodiche successive**

Considerazioni introduttive

- Con il **D.P.R. n. 547/1955**, tale regime è stato circoscritto a quelle attrezzature caratterizzate da **caratteristiche costruttive e da modalità operative** che determinano **presuntivamente un maggior livello di rischio per i lavoratori**, assegnando all'ISPESL un ruolo centrale ai fini della gestione del sistema dei controlli
- Tale modello è stato sostanzialmente mantenuto con **l'art. 71, c. da 11 a 14, del D.Lgs. n.81/2008**, anche se il legislatore ha tentato d'inserire alcuni **correttivi** finalizzati a **rendere più efficace tale sistema**, rimodulando il meccanismo di verifica con una **norma processuale** ad hoc (art.71,c.11) e affiancando agli enti pubblici deputati a tali controlli degli ulteriori soggetti abilitati con il riconoscimento di una **funzione suppletiva**

Il quadro normativo generale

- **Art. 71, c.11 – 14, D.Lgs. n.81/2008** - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche ed attrezzature di cui all'allegato VII del D.L.gs 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui al medesimo articolo
- **Art. 32 D.L. n.69/2013 (c.d. "decreto del fare") conv.con modif. legge n.98/2013** – Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, con modifiche all'art. 71, c.11, D.Lgs. 81/2008 (termine della prima verifica dell'INAIL ridotto da 60 a 45 gg. e eliminazione del termine dei 30 gg. per le verifiche successive)
- **Art.1, c. 9- quinquies D.L. n.101/2013 convertito con modif. dalla legge n.125/2013:** recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" modifica nuovamente l'art. 71, c.11, del D.Lgs. n.81/2001, facendo decorrere nuovamente i 45 gg. per la prima verifica dalla richiesta all'INAIL

Il quadro normativo generale

- **Decreto ministeriale 11 aprile 2011** - Attuazione dell'art. 71 co.13 del D.L.gs n.81/2001
- **Decreto dirigenziale del 27 maggio 2014** – VIII Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
- **D.P.R. n.462/2001** - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

Indicazioni ministeriali

- C.M. Lavoro e P.S. 25 maggio 2012, n.11 - Chiarimenti sulle verifiche periodiche, sulla scelta del soggetto abilitato e sulla modulistica
- C.M. Lavoro e P.S. 13 agosto 2012, n. 23 - Chiarimenti sul regime delle verifiche, applicabilità dell'art. 26 D.Lgs. n.81/2008, noleggio, attrezzature escluse e raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11 aprile 2011
- C.M. Lavoro e P.S. 5 marzo 2013, n. 9 – Chiarimenti su alcuni profili operativi delle verifiche periodiche, i verbali, l'IVA, le macchine di sollevamento, i soggetti abilitati, i costi
- C.M. Lavoro e P.S. 23 maggio 2013, n. 18 – Ulteriori indicazioni in merito all'applicazione del D.M. 11 aprile 2011 (indagine supplementare, regime D.Lgs. 624/1996, etc.)
- C.M. Lavoro e P.S. 18 luglio 2013, n. 31 – Trasmissione telematica delle verifiche effettuate



Ambito applicativo soggettivo

- L'art. 71 D.Lgs. n.81/2008 è rubricato " **obblighi del datore di lavoro**" e ciò lascerebbe intendere che il dovere di assoggettare le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto a delle verifiche riguardi solo coloro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.)
- I **destinatari**, invece, sono **molto più numerosi** in quanto tale adempimento riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati – secondo la definizione contenuta nell'art. 2, c.1, lett. b), del D.Lgs. n.81/2008 – che intrattengono rapporti di lavoro non solo subordinato ma anche equiparato ai sensi dell'art.2, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell'attività svolta

Ambito applicativo soggettivo

- Alcuni esempi di casi particolari (reali):
  - S.n.c. che impiega esclusivamente il lavoro dei propri soci e che si serve di una gru montata su di un autocarro
  - Imprenditore che si avvale della collaborazione solo di associati in partecipazione (d'opera) di cui all'art.2549 c.c. e che si serve di una scala aerea ad inclinazione variabile per lavori di manutenzione
  - Imprenditore che si avvale di lavoratori coordinati e continuativi ex art. 409 c.p.c. o lavoratori a progetto ex art. 61 D.Lgs. n.81/2008 (nel caso di specie la gru ha colpito il collaboratore che è deceduto)

Ambito applicativo soggettivo: il problema delle c.d.  
categorie residuali

- Per le seguenti categorie c.d. «residuali» ma non tanto in termini di diffusione specie nel **settore dell'edilizia**, si pone il problema di stabilire se le stesse sono attratte o meno dal regime speciale delle verifiche del D.Lgs. n.81/2008:
  - **lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.)**
  - **imprese familiari (art. 230-bis c.c.)**
  - **coltivatori diretti del fondo**
  - **artigiani**
  - **piccoli commercianti**
  - **società semplici operanti nel settore agricolo**

Ambito applicativo soggettivo: il problema delle c.d.  
categorie residuali

- Per tali soggetti **l'art. 3, c.11 e 12, del D.Lgs. n.81/2008**, prevede un regime di tutela più limitato stabilendo che agli stessi **si applicano le disposizioni contenute nell'art. 21** dello stesso decreto – oltre che nell'art. 26 per i lavoratori autonomi – che, in particolare, al c.1, lett. a), obbliga gli stessi ad utilizzare le **“attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III”**
- Con il termine **“utilizzare”** s'intende qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio (art. 69, c.1, lett. b, D.Lgs. 81/2008)

Ambito applicativo soggettivo: il problema delle c.d.  
categorie residuali

Pertanto anche i predetti soggetti **risultano attratti dal regime delle verifiche ex art. 71**, tenuto conto anche dei principi contenuti nella **legge delega n. 123/2007**, che all'art. 1, c.2, lett. c), riconosce a favore dei lavoratori autonomi specifiche tutele in relazione ai rischi propri delle attività svolte secondo quanto previsto della **raccomandazione 2003/134/CE** del Consiglio, del 18 febbraio 2003

Ambito applicativo oggettivo

- Il legislatore dopo aver fornito la definizione (ampia) di attrezzatura di lavoro (art. 69, c.1, lett.a) attraverso un'opera di riassetto organico della disciplina ha sostanzialmente confermato all'art. 71, c.11 e ss. il previgente regime delle verifiche basato sul principio di specialità in virtù del quale le attrezzature da sottoporre al controllo pubblicistico sono solo quelle espressamente previste della normativa.
- A tal fine nell'allegato VII è stato definito un elenco, da considerarsi tassativo, che riprende quello desumibile della previgente normativa – D.P.R. n. 547/1955, D.M. n. 329/2004, etc. – con l'inserimento di ulteriori attrezzature di largo impiego (carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne)

## GRUPPI DI ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A VERIFICA - D.M. 11 aprile 2011

Gruppo	Attrezzature di lavoro da sottoporre a verifica (all. VII D.Lgs. n.81/2008)
<b>Gruppo SC</b> Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga	a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) Idroestrattori a forza centrifuga
<b>Gruppo SP</b> Sollevamento persone	a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere
<b>Gruppo GVR</b> Gas, Vapore, Riscaldamento	a) Attrezzature a pressione: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar</li> <li>2. Generatori di vapor d'acqua</li> <li>3. Generatori di acqua surriscaldata (1)</li> <li>4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi</li> <li>5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calca sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (2)</li> <li>6. Forni per le industrie chimiche e affini</li> </ol> b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93.

Note: (1) - da trattarsi come generatori di vapor d'acqua o impianti di riscaldamento in accordo all'art. 3 del D.M. 1° dicembre 1975;

(2) - per gli obblighi di verifica relativi all'impianto di riscaldamento si veda il punto 4.6.1 dell'allegato II del D.M. 11 aprile 2011.

Ambito applicativo oggettivo: i chiarimenti ministeriali

- Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw
- Serbatoi di GPL utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica

- Sono da assoggettare alle verifiche obbligatorie ex art. 71, c.11, solo se sono necessari all'attuazione di un processo produttivo;
- Sono escluse le centrali termiche installate nei condomini per le quali, invece, continua ad applicarsi il D.M. del 1° dicembre 1975, nonché i serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi come, ad esempio quelli ad uso domestico



Ambito applicativo oggettivo: i chiarimenti ministeriali

■ Ponti sollevatori

■ Sono esclusi in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento contenuta nella norma UNI ISO 4306-1

■ Macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi

■ Trattasi di sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici che, secondo il Ministero, sono esclusi

■ Tali attrezzature di lavoro devono, tuttavia, essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in una nuova sede, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento (art. 71, c.8, lett. a, D.Lgs.81)

Ambito applicativo obiettivo: i chiarimenti ministeriali

■ Carrelli  
commissionatori

- Trattasi di carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1)
- Non rientrano nella tipologia dei ponti mobili sviluppabili, secondo la norma UNI EN 280, punto 1.1, in quanto non sono destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili

Ambito applicativo obiettivo: i chiarimenti ministeriali

■ Carrelli  
commissionatori -  
eccezione

■ Secondo il Ministero tali carrelli rientrano invece nell'allegato VII del D.Lgs. N.81/2008 qualora il fabbricante abbia previsto nel manuale la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) e in tale ipotesi si ricade nella tipologia dei ponti mobili sviluppabili.

Ambito applicativo oggettivo: i chiarimenti ministeriali

■ Carrelli elevatori a forche (c.d. "muletti")

■ Non sono assoggettati al regime di verifiche periodiche previsto dall'art. 71, c 11, del D.Lgs 81/2008, in quanto non si configurano come un apparecchio di sollevamento secondo la norma UNI-ISO 4306-1

■ Gli stessi però sono assoggettati alle verifiche se muniti di accessori per il sollevamento previsti dal fabbricante o di attrezzature intercambiabili che gli conferiscano la funzione di apparecchio per il sollevamento secondo la predetta norma (cfr. anche C.M. Lavoro n.30/2012).

Ambito applicativo oggettivo: i chiarimenti ministeriali

<ul style="list-style-type: none"><li>■ Cargo loader aeroportuali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sono esclusi dal regime delle verifiche in quanto secondo il Ministero non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Trattasi di attrezzature provviste di braccio articolato e dispositivo di aggancio per il prelievo di contenitori di superficie, seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio</li><li>■ Non rientrano nella nozione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1, e quindi sono esclusi dal regime delle verifiche</li></ul>

Ambito applicativo obiettivo: i chiarimenti ministeriali

■ Argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici

■ Rientrano nel campo applicativo dell'art. 71, c.11, in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi

## 2. Articolazione processuale del sistema delle verifiche obbligatorie

Obiettivi dell'art. 71, c.11, del D.Lgs.n.81/2008 dopo la  
mini riforma del D.L. n.69/2013

- Garantire che le **verifiche siano effettuate regolarmente** secondo le periodicità stabilite trattandosi di **apparecchiature pericolose**
- In passato, infatti, in molti casi le **verifiche** nelle varie zone del territorio nazionale erano effettuate dagli organi pubblici di sorveglianza in **notevole ritardo** o, addirittura, in modo **episodico** (a causa soprattutto della scarsità di personale) a tutto scapito quindi della sicurezza del lavoro
- Per tale ragione è stata riconosciuta al datore di lavoro la **piena facoltà** di ricorrere per le verifiche ad organismi privati
- Con tale previsione si rafforza indirettamente il **divieto**, desumibile dell'art. 71, di **esercizio** delle attrezzature previste dall'allegato VII in caso di **mancata effettuazione della verifica<sup>24</sup> di prima installazione o periodica**



Principio di specialità e prima verifica



- Il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne **l'effettivo stato di conservazione** e di **efficienza ai fini di sicurezza**, con la **frequenza** indicata nel medesimo allegato.
- **Prima verifica**: per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'**INAIL** (e prima ancora nel tempo **ISPESL**, **ENPI**, **ANCC**) che vi provvede **nel termine di 45 giorni dalla richiesta**. Una volta **decorso inutilmente** tale termine di 45 giorni **il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta**, di altri **soggetti pubblici o privati abilitati** secondo le modalità di cui al c. 13, dell'art. 71 (norma così modificata nuovamente dalla legge n.125/2013, dopo il "pasticcio" del D.L. n.69/2013, che, invece, faceva decorrere i 45 giorni dalla "**messa in esercizio**")

Presentazione dell'istanza di verifica all'INAIL

Istanza di verifica  
all'INAIL



Per via telematica, accedendo  
ai Servizi online ([www. Inail.it](http://www.Inail.it))

Inoltrando la richiesta per  
posta elettronica certificata,  
indirizzata al dipartimento territoriale INAIL  
di competenza

L'INAIL ha fatto presente che analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia ex D.P.R. n.462/2001 di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Decorrenza dei 45 giorni per la prima verifica

Il Ministero del Lavoro e P.S. con la **circolare 25 maggio 2012, n.11**, ha precisato che per quanto riguarda la decorrenza del termine la data di richiesta coincide:

- a. in caso di **lettera raccomandata A.R.**: con la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta;
- b. in caso di invio **per fax**: con la data di invio del fax;
- c. in caso di invio **tramite PEC**: con la data di invio della mail;
- d. in caso di richiesta **attraverso portale WEB**: con la data della transazione on-line;
- e. in caso di **raccomandata a mano**: con la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- f. in caso di **posta ordinaria**, raccomandata semplice ed e-mail: con la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

Verifiche successive e verbali

- Verifiche successive: sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al c.13 dell'art. 71
- Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati
- I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza
- Le verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro

L'indagine supplementare

- Il punto 2, Allegato II al D.M. 11 aprile 2011, ha introdotto l'obbligo di sottoporre alla c.d. **indagine supplementare** determinate attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni
- L'indagine è finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali

L'indagine supplementare

- E' prevista per gli **apparecchi di sollevamento** come gru mobili, gru trasferibili, ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- Tali indagini devono essere eseguite "secondo le norme tecniche" (cfr. in particolare UNI-ISO 9927-1) **prima della verifica periodica** e le risultanze esibite dal datore di lavoro al verificatore

### 3. Posizione del lavoratore e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Un caso reale per riflettere

- In un'azienda un lavoratore con **mansioni di gruista** si è lamentato continuamente con il datore di lavoro per le **carenti condizioni di manutenzione e di sicurezza** dell'apparecchio utilizzato quotidianamente
- Di fronte al **silenzio** il lavoratore ha esposto la situazione al RLS che ha chiesto **informazioni** e in particolare se l'apparecchio fosse stato sottoposto alle prescritte verifiche e la relativa documentazione
- L'azienda (il consulente) ha risposto negativamente dicendo che tali **informazioni/documenti sono "riservati"**
- Il RLS ha, quindi, **esposto il caso all'ASL** che ha **sanzionato** l'azienda sia per la mancata verifica dell'apparecchio che per altre violazioni



Il principio di autotutela del lavoratore

Se il lavoratore è **esposto a rischi** sotto il profilo della sicurezza e/o igiene del lavoro, a causa di inadempienze del datore di lavoro (es. utilizza macchinari privi delle protezioni degli organi mobili o impiega sostanze vietate), è consentito allo stesso di **rifiutare la prestazione** in via di **eccezione di inadempimento**, conservando **il diritto al rapporto ad al relativo reddito** (cd principio di autotutela del lavoratore) (\*)


(\*) - Cfr. Cass. sez. Lav. 5 novembre 2012, n. 18921

- Il **diritto di accesso alla documentazione aziendale** da parte del RIs si basa sul **principio generale** consacrato nell'art. 50, comma 1, lett. e) del Dlgs n. 81/2008, secondo il quale il **datore di lavoro** è tenuto a fornirgli "...**le informazioni e la documentazione aziendale** inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali".
- Pertanto, si tratta di un diritto riconosciuto dal legislatore che si pone in **funzione strumentale e preordinata all'esercizio dei compiti di partecipazione e di controllo** e come tale è circoscritto solo alle informazioni e ai documenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro

4. Orientamenti  
giurisprudenziali e profili  
sanzionatori: le  
responsabilità dei soggetti  
della prevenzione

Il sistema sanzionatorio generale

Si tratta quindi di una sistema sanzionatorio addizionale che colpisce l'impresa nel suo patrimonio e la sua capacità operativa



Fronti di esposizione del datore e dell'impresa

La posizione dei verificatori dei soggetti abilitati

- Come precisato dal Ministero del Lavoro e P.S. (Circ. n.9/2013) i verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche assumono la qualifica **d'incaricati di pubblico servizio** ai sensi dell'articolo 71, c. 12, del D.Lgs. n. 81/2008, e come tali hanno **l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità a cui sono obbligati a riferire del reato** del quale abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio (art.362 c.p.).

Secondo l'art. **358 c.p.** «Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a **qualsunque titolo, prestano un pubblico servizio**. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine <sup>e7</sup> della prestazione di opera meramente materiale».

La posizione dei verificatori dei soggetti abilitati

- Per tale ragione, pertanto, poiché gli stessi devono possedere **requisiti d'indipendenza e imparzialità** non possono eseguire:
  - i **controlli interni di parte**, ossia non possono effettuare né i controlli previsti dall'art.71, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008 (<sup>[1]</sup>), che sono finalizzati ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente
  - le c.d. **indagini supplementari** previste al punto 2 lett. c) dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011.

<sup>[1]</sup> Trattasi dei controlli relativi alle attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione e quelle soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. n.81/2001

- La **mancata effettuazione delle verifiche previste** dall'art. 71, c.11, del D.Lgs. n. 81 del 2008, comporta a carico del **datore di lavoro e del dirigente** una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80** (art. 87, c.4, lett. b)
- La stessa sanzione è prevista per la **mancata conservazione dei verbali e esibizione agli organi di vigilanza**
- In tali fattispecie trova applicazione il regime previsto dall'art. 301 –bis dello stesso decreto, che consente **l'estinzione agevolata** degli illeciti amministrativi previo pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora il trasgressore provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

Omessa verifica e infortunio

- Il **mancato assoggettamento dell'attrezzatura di lavoro** alle verifiche periodiche può determinare anche, in caso d'infortunio derivante dall'utilizzo della stessa, un elemento che **aggrava la posizione del datore di lavoro** in ordine alla responsabilità penale (artt. 589 – 590 c.c.)
- La **Cass. pen., Sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558**, che in relazione al decesso di un lavoratore ha riconosciuto la sussistenza di una **colpa rilevante del delegato** in quanto "ove **fosse stata compiuta la prescritta verifica annuale** i tecnici dell'ARPAL avrebbero potuto verificare l'avvenuta recisione delle staffe di antiscarrucolamento e la disapplicazione dello schema di armamento delle funi rispetto a quanto previsto dal costruttore" (cfr. anche **Cassazione penale, 15 marzo 2013, n. 12293**)



Mario Gallo

Omessa verifica e infortunio

Risponde penalmente il datore di lavoro che ha **omesso di sottoporre la gru** alla verifica dell'ASL competente (nel caso di specie è stato ritenuto come elemento concausale anche l'inadeguata formazione del gruista)

**(Cass. pen. sez. IV, 26 maggio 2014, n. 21241)**

Incorre in una responsabilità penale il direttore tecnico di cantiere che **non mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere**, ovvero, adatte a tali scopi ad idonee ai fini della sicurezza e della salute (fattispecie di utilizzo di un escavatore non idoneo ai fini della sicurezza delle manovre, in rapporto alle dimensioni della sede stradale e all'usura dei denti della benna)

(Cass. pen. sez. IV, 4 settembre 2009; conforme: Cass. pen. sez. IV, 26 maggio 2014, n. 21241).

Noleggio e concessione in uso

In caso di noleggio di attrezzature di lavoro (nel caso affrontato dalla S.C. si trattava di un apparecchio di sollevamento) trovano applicazione gli artt. 23 e 57 del D.Lgs. n.81/2001, e **il fornitore è responsabile dell'omologazione e della verifica periodica**; tale principio trova applicazione anche nelle altre fattispecie di concessione in uso e **l'art. 57** sanziona, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, i fabbricanti ed i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 del medesimo decreto, il quale, individuando gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, stabilisce, che sono **vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza** sul lavoro, precisando, al secondo comma, che in caso di **locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità**, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione  
(Cass. pen. 15 marzo 2013, n. 12293)

- Nei casi d'infortunio da cui siano discese **lesioni gravi o gravissime o la morte del lavoratore** (art. 589 – 590 c.p.) può configurarsi una **responsabilità "amministrativa"** anche in capo alla società secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2001: in questi casi la sussistenza del c.d. **"interesse o vantaggio"** diventa quasi automatico in presenza di una mancata verifica
- Assume, quindi, una rilevanza fondamentale anche il **SGSL** e l'**asseverazione** dello stesso

L'asseverazione dei MOG degli organismi paritetici (art. 51 D.lgs. 81/2008)

Su richiesta delle imprese gli organismi paritetici rilasciano l'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, assumendo la relativa responsabilità;  
Gi organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

In edilizia si veda



Criticità nell'appalto, nel contratto d'opera e nel distacco di personale

- Nel caso dell'**appalto** (art. 1655 c.c.) e del **contratto d'opera** (art. 2222 c.c.) si pone il problema di capire se **l'impiego di attrezzature rientranti nell'allegato VII** del D.Lgs. n.81/2008, comporta per il committente il dovere di richiedere informazioni specifiche nella fase di verifica dell'idoneità tecnico-professionale (cfr. **Min. Lavoro, Interpello n.3/2014**) e un controllo continuo sull'impiego dell'attrezzatura
- Su questo profilo la **S.C. di Cassazione sez. 4, 26 maggio 2014, n. 21241**, ha affermato che l'art. 26 d.lgs. n. 81/08 "**concerne il c.d. rischio interferenziale**" lasciando intendere negativamente

Criticità nell'appalto, nel contratto d'opera e nel distacco di personale

- Nel distacco (art. 30 D.lgs. 276/2003 – ammesso anche in edilizia) **tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario**, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato
- Nel caso della **P.A.** (art. 1, c.2, D.lgs. 165/2001) in cui il lavoratore presta servizio con **rappporto di dipendenza funzionale** presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi del D.lgs. 81/2008 **sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.**

(art. 3, c.6, D.Lgs. n.81/2008)

Criticità nell'appalto, nel contratto d'opera e nel distacco di personale

- In caso di distacco di un lavoratore, in base a quanto previsto dall'art. 3, c. 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008, restano a carico distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, salvo l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi in via generale all'espletamento delle mansioni per cui quest'ultimo viene distaccato; tale obbligo grava sul datore di lavoro distaccante che non può dare corso al distacco di un lavoratore senza avere preventivamente accertato dell'esistenza delle condizioni di sicurezza dei luoghi presso i quali lo stesso viene distaccato (il caso di specie riguardava proprio lavori edili)



Mario Gallo

Grazie, ho finito !

mario.gallo13@tin.it